

Bari, 15 maggio 1979

IL PRESIDENTE

Prot. n. 59

Sig. Presidente
Consiglio Regionale
S E D E


La Commissione da me presieduta ha terminato l'esame in sede referente dei seguenti provvedimenti: d.l. "Istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco", p.l. "Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari" e "Norme di attuazione, nella Regione Puglia della legge nazionale 2.5.1976, n. 183 - incremento e miglioramento degli esercizi ricettivi nonché degli impianti ed attrezzature complementari", stralcio operato in Commissione al d.l. "Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari".

Le trasmetto pertanto i testi definitivi, corredati delle relazioni a firma del sottoscritto e del parere espresso dalla 1^a Commissione per la parte finanziaria di competenza.

Distinti saluti

(dott. Salvatore Fitto)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE			
B A R I			
1 6 MAG. 1979			
Prot. n. 2188	Col	Cl.	Fasc.



*Consiglio Nazionale delle Ricerche
Commissione Enciclopedia, Istruzione, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione*

PROPOSTA DI LEGGE

dei

Consiglieri Piccigallo e Fitto

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO PROGRAMMATO DELLA
RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA E DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

RELAZIONE

Con la legge regionale 4.7.1973 n. 16 di "adeguamento della legge 12.3.1968 n. 326, recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" la Regione ha, finora, operato i primi interventi nel settore della incentivazione turistico-alberghiera avvalendosi, in effetti, di uno strumento legislativo predisposto dallo Stato.

Sorge ora la necessità di affrontare una legge regionale che valga a proseguire i citati interventi, già realizzati con la prefatta legge 4.7.'73 n. 16 e relative successive proroghe, non compresi nel d.d.l. di attuazione della legge 2.5.1976 n. 183, come, ad esempio, quelli concernenti: gli esercizi di ristorazione, gli impianti e servizi ricreativi e sportivi collegati ai complessi ricettivi, le agenzie di viaggio e turismo, gli stabilimenti termali e balneari, l'arredamento e il rinnovo dell'arredamento degli esercizi turistico-ricettivi in generale oltre ad interventi finalizzati al potenziamento ed alla realizzazione di strutture ricettive aventi un numero di posti letto non superiore a 250 e che abbiano le caratteristiche dell'azienda a gestione familiare.

Tale necessità è stata affrontata dal collega Piccigallo con una proposta di legge che successivamente è stata rielaborata con il mio contributo per cui oggi esaminiamo il nuovo testo recante il titolo "Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari" che realizza un diverso tipo di interventi in una nuova visione programmatica che si concilia con le direttive generali previste dall'art. 2 dello stesso disegno di legge in attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano Territoriale di coordinamento.

In questa sede non è opportuno anticipare uno specifico discorso sul contenuto delle "direttive generali" la cui approvazione è demandata alla competente Commissione Consiliare, su proposta della Giunta Regionale.

Ma è evidente la necessità (recepita nel provvedimento) di favorire, nel contesto di uno sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica, cui si è fatto sopra cenno, tutte le forme di investimento suscettibili di apportare un contributo al potenziamento delle attività turistiche nell'ambito regionale, con particolare accentuazione per gli impianti destinati alle varie forme di turismo sociale e quelli che possono soddisfare una domanda, nazionale e internazionale,

1.

in continua evoluzione e diversificazione. Ciò è possibile, infatti, con l'estensione del ventaglio delle agevolazioni nel senso più sopra chiarito (realizzazione di impianti complementari a quelli ricettivi, arredamento, ecc.), e con la valutazione delle "tipologie ricettive preferenziali" unitamente alle priorità territoriali di sviluppo turistico e alle dimensioni massime delle iniziative, a cui dovranno richiamarsi le direttive generali di cui all'art. 2 del disegno di legge predisposto.

Sulla base dell'esperienza acquisita dall'Assessorato al Turismo nella fase di applicazione della legge regionale 4/7/1973, n. 16, è sembrato utile ed opportuno prevedere un'unica forma di provvidenza regionale: la concessione del contributo in conto capitale.

Il presente disegno di legge non contempla, quindi, la concessione di contributi in conto interessi che favoriscono il cosiddetto "mutuo agevolato", ma prevede all'art. 3 un contributo in conto capitale la cui misura è fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile; trattasi, quindi, di un contributo più congruo rispetto a quello massimo (del 25%) previsto dalla legge regionale n. 16 del 4.7.1973.

Allo scopo di favorire in modo particolare lo sviluppo del turismo sociale, la misura del contributo regionale (35%) è elevata di un ulteriore 10%, qualora le iniziative per le quali si richiede il contributo vengano realizzate da associazioni del tempo libero o da enti turistici sociali senza scopo di lucro.

Altro aspetto importante della legge è il coinvolgimento dei Comuni ai quali vengano delegate funzioni istruttorie e di erogazione dei contributi mentre la Regione si riserva la parte di ammissione ai benefici proprio per avere quella visione globale e programmatica in linea con le direttive generali degli interventi da effettuare.



REGIONE PUGLIA

= 1 =

Provvidenze per lo sviluppo programmato della ricettività alberghiera e turistica e dei servizi complementari.

Art. 1

(Finalità della legge)

Al fine di promuovere il miglioramento e l'ordinato sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la Regione Puglia può concedere contributi in conto capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge, per:

- a) costruzione, ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione, trasformazione e completamento di:
- alberghi, pensioni, villaggi turistici a conduzione alberghiera, locande, ostelli per la gioventù, autostelli, campeggi e case per ferie. Per gli esercizi alberghieri, il numero dei posti letto ammissibile a contributo non può superare i 250;
 - impianti e servizi complementari ai complessi ricettivi di cui sopra, compresi gli impianti sportivi e ricreativi ad essi collegati, purché gli stessi siano aperti al pubblico, ancorché a pagamento;
 - esercizi di ristorazione, purché ubicati in località turistiche e costituiscano coefficiente di attrazione turistica;
 - impianti e servizi ricreativi pubblici o di uso pubblico, ancorché a pagamento, complementari all'attività turistica e, comunque idonei a favorire detta attività;
 - stabilimenti termali e balneari;
 - agenzie di viaggio e turismo, compreso l'acquisto delle attrezzature;
- b) per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla precedente lettera a).

Art. 2

(Direttive generali e criteri degli interventi)

In attesa dell'adozione da parte della Regione del Piano territoriale di coordinamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la competente Commissione Consiliare, su proposta della

REGIONE PUGLIA

= 2 =

Giunta Regionale, tenuto conto delle aree d'interesse turistico della Regione, approva le direttive generali degli interventi da effettuare relativamente :

- alle priorità territoriali di sviluppo turistico ;
- alle tipologie ricettive preferenziali ;
- alle dimensioni massime globali delle iniziative.

Art. 3

(Soggetti beneficiari e misura dei contributi)

I contributi in conto capitale per la realizzazione delle opere di cui all'art.1, sono concessi:

- a)- agli operatori privati ;
- b)- agli enti locali o loro consorzi ;
- c)- agli altri enti pubblici ed associazioni in qualsiasi forma costituite, interessati allo sviluppo delle attività turistiche.

La misura del contributo é fissata nel 35% della spesa riconosciuta ammissibile per le opere murarie, gli impianti fissi e l'arredamento, compreso l'acquisto dell'immobile già adibito o da adibire ad uso alberghiero, nonché l'acquisto del terreno purché, quest'ultimo, non superi il 50% dell'intero investimento.

L'investimento globale dell'iniziativa ammissibile al contributo non può superare, in ogni caso, l'importo di £.2.miliardi.

Qualora le suddette iniziative vengano realizzate da Comuni o loro consorzi, da associazioni del tempo libero o enti turistici sociali senza scopo di lucro, la misura del contributo regionale é elevata di un ulteriore 10%.

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con altre provvidenze concesse, allo stesso titolo, dallo Stato e da altri Enti pubblici.

Art. 4

(Procedure e modalità per la richiesta dei contributi)

Le domande per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, dirette all'Assessorato al Turismo della Regione Puglia per l'istruttoria di competenza, devono essere contestualmente presentate, entro il mese di aprile di ogni anno, anche al Sindaco del Comune nel cui

./.

R E G I O N E P U G L I A

= 3 =

territorio é stata programmata l'iniziativa .

Esse devono essere corredate da :

- a) progettazione delle opere con i seguenti elaborati : relazione tecnica, corografia, planimetria, profili e sezioni di terreno, piante, prospetti e sezioni dell'opera, computo metrico estimativo, eventuale elencazione degli arredi con relativi prezzi unitari ;
- b) concessione edilizia ;
- c) nulla osta necessari ove esistano vincoli sul territorio ;
- d) previsione delle modalit  di gestione ;
- e) elementi atti a valutare la preparazione professionale del richiedente e dell'eventuale gestore ;
- f) piano finanziario con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle opere ;
- g) delibera del competente organo nel caso in cui la richiesta sia presentata da un ente pubblico ;
- h) titolo di propriet  dell'immobile o titolarit  dell'esercizio (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile, atto di assenso del proprietario all'esecuzione delle opere);
- i) dichiarazione di impegno al mantenimento della destinazione originaria dell'opera per 25 anni in caso di costruzione e impianti fissi e per almeno 10 anni in caso di arredamento ;
- l) dichiarazione da cui risulti che le opere programmate non hanno ancora avuto inizio, ed impegno a non iniziarle prima di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Il Comune competente per territorio esprime il proprio parere sull'opportunit  dell'iniziativa, in rapporto alle esigenze turistiche della localit , e lo trasmette all'Assessorato regionale al Turismo entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Il Consiglio Comunale predetermina all'uopo l'organo competente ed esprimere il parere.

Per l'attivit  istruttoria, di cui al 1° comma del presente articolo, l'Assessorato al Turismo si avvale anche della collaborazione di funzionari tecnici dell'Assessorato all'Urbanistica.

Art. 5

(Programma annuale di intervento e modalit  di concessione dei contributi)

Entro il 31 luglio di ogni anno, su proposta dell'Assessore al

REGIONE PUGLIA

= 4 =

Turismo la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva il programma annuale d'intervento sulla base delle direttive di cui all'art.2 e delle domande pervenute in termine.

I contributi concessi ai sensi del precedente comma sono accreditati ai Comuni che provvedono, entro e non oltre 30 giorni e con assoluto divieto di storno delle relative somme, all'erogazione a favore dei beneficiari.

Con il provvedimento di concessione vengono altresì stabilite le clausole operative, tecniche e finanziarie cui dovrà attenersi ciascun beneficiario.

L'opera oggetto del contributo deve essere iniziata, in ogni caso entro quattro mesi dalla data di comunicazione della concessione; la stessa opera deve essere completata e funzionante entro due anni dalla medesima comunicazione.

Per comprovati motivi, su proposta dell'Assessore al Turismo, i termini di cui al precedente comma possono essere prorogati, una sola volta - a richiesta dell'interessato - con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 6

(Erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi di cui all'art.1 avrà luogo :

- per il 15%, sulla base di apposito stato di avanzamento dei lavori, la cui risulti l'avvenuta esecuzione di opere per un importo non inferiore alla metà della spesa ammessa;
- per il residuo 20%, ad avvenuto completamento dei lavori e relativo collaudo, nonché a seguito di accertamento delle spese di arredamento.

I collaudi e gli accertamenti di cui al presente articolo, verranno eseguiti da funzionari dell'Assessorato Regionale al Turismo, unitamente a tecnici del Genio Civile competente per territorio.

Art. 7

(Revoca della concessione del contributo)

La inosservanza dei termini fissati nel provvedimento di concessione

R E G I O N E P U G L I A

= 5 =

sione comporta la revoca della concessione stessa, da parte del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nonché il totale recupero delle quote di contributo eventualmente già erogate, e dei relativi interessi legali frattanto maturati.

Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale é definitivo.

Art. 8

(Gestione impianti)

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, che non intendano gestire direttamente gli impianti incentivati con la presente legge, affidano la gestione degli stessi esclusivamente a cooperative, prevalentemente di giovani costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977 n.285, ad associazioni del tempo libero e ad enti turistici sociali, sulla base di apposita convenzione-tipo, approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 9

(Vincolo di destinazione)

Le opere incentivate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione turistico-alberghiera per la durata di 25 o 10 anni, a seconda che trattasi di costruzione e impianti fissi, ovvero di arredamento.

Il vincolo é reso pubblico a cura e a spese del beneficiario, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.

Il Presidente della Giunta, per la dimostrata, sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa, può autorizzare, con proprio decreto, su conforme delibera della Giunta Regionale, la cancellazione totale o parziale del vincolo.

Tale autorizzazione é concessa previo rimborso totale dei contributi regionali già erogati.

REGIONE PUGLIA

"PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO PROGRAMMATO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI".

ART. 10

(Disposizioni Finanziarie)

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il triennio 1979-1981 trovano copertura come segue:

- a) con lo stanziamento di £. 2.000.000.000= che viene assegnato al Cap. 346 "Contributi in C/Capitale per spese concernenti attrezzature ricettive -art.20 legge n.3/68, n.326 e LL.RR. n. 16/74 e n. 46/75" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979 approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/4/79;
- b) con gli appositi stanziamenti che saranno iscritti nell'apposito capitolo della Parte II - Titolo II. Inve = stime, ti dei bilanci regionali degli esercizi 1980-1981 in ragione di £. 2 miliardi per ciascun esercizio.

La spesa di cui ai precedenti punti a) e b) viene finanziata con le entrate ex art.9 della legge n.281/1970.

I contributi di cui alla presente legge saranno concessi per ciascun esercizio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il medesimo esercizio

Per gli esercizi successivi al 1981, alla determinazione dello stanziamento si provvederà in sede di formazione dei relativi bilanci.

REGIONE PUGLIA

= 7 =

Art. 11

(Norma transitoria)

Per l'anno 1979, le domande di cui all'art.4 devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande già presentate alla Regione Puglia, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 4 luglio 1973, n.16, si considerano ritualmente proposte.

Art. 12

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 4.7.1973 ; n.16 e successive proroghe.

~~Art. 13~~

~~La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.~~